



**Procura generale
della Corte di Cassazione**

Oggetto: Istanza ex art. 363 c.p.c iscritta al n. 14/2021

Vista l'istanza proposta dall'Avvocato ~~Enrico Casanova~~ con cui è sollecitata la proposizione da parte della Procura Generale presso la Corte di cassazione di un ricorso nell'interesse della legge relativo alla legittimità di una ordinanza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, riscontrata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, ne ha disposto la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.,

Osserva

Giova preliminarmente rilevare che l'Ufficio, quando sollecitato a proporre un ricorso nell'interesse della legge, deve valutare se ricorrano le condizioni giuridiche per la sua proposizione.

Ciò premesso, il ricorso nell'interesse della legge è innanzitutto subordinato alla sussistenza di una condizione formale.

La questione di diritto non può essere prospettata in astratto (al fine di reperire indicazioni nomofilattiche generali) ma deve prendere spunto da una controversia che, svoltasi in concreto, è stata definita con un provvedimento giurisdizionale non impugnato o non ulteriormente impugnabile (quantomeno per Cassazione).

Muovendo da tale premessa è, dunque, di tutta evidenza che la proposizione del ricorso ex art. 363 c.p.c. è del tutto preclusa quando la questione ritenuta rilevante sia stata risolta con un provvedimento giurisdizionale soggetto ad impugnazione e non ancora divenuto irrevocabile oppure in virtù di un

provvedimento interinale di direzione di un processo non ancora definito, sprovvisto, in quanto tale, dei caratteri della decisorietà e definitività.

Anche in presenza della menzionata condizione formale, occorre poi che il ricorso ex art. 363 c.p.c. ponga una questione di diritto “rilevante” la cui risoluzione appaia utile per orientare la risoluzione di ipotetiche future controversie aventi oggetto analogo.

L’interesse della legge che giustifica la proposizione del ricorso di cui all’art. 363 c.p.c. coincide, invero, con l’interesse pubblico generale e trascende completamente l’interesse particolare di cui sono portatrici le parti della specifica controversia. La giurisprudenza ha precisato che il rimedio di cui all’art. 363 c.p.c. innesta un procedimento autonomo e *sui generis*, del tutto privo di natura e funzione giurisdizionale di azione di impugnazione, a tutela esclusiva della nomofilachia e quindi volto a perseguire il tendenziale obiettivo di assicurare l’esatta ed uniforme interpretazione della legge, in relazione a fattispecie processuali culminate in vicende processuali sulle quali non potrà spiegare effetto alcuno (Cass. Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332; Cass. Sez. Un. 23469 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 19889 del 2019).

Muovendo da tale premessa, è, perciò, necessario, ad esempio, che la questione di diritto, potenzialmente idonea a riproporsi in molteplici controversie, sia stata risolta in modo variegato dai giudici di merito di guisa che appare auspicabile la enunciazione di una regola generale ed astratta che valga a prevenire eventuale ulteriore contenzioso; ovvero che, pur in assenza di indirizzi divergenti intorno a un medesimo tema, la questione che viene a emersione in occasione di uno specifico procedimento rivesta, per la materia implicata, un particolare grado di problematicità, in particolare nell’ottica delle ricadute pratiche, passibili di generalizzazione e di reiterazione.

Fatte tali premesse, è indubbiamente onere di colui che sollecita l’Ufficio a proporre un ricorso nell’interesse della legge allegare quantomeno gli

elementi utili a valutare la sussistenza della citata condizione formale, non potendo l'Ufficio, nell'esercizio delle attribuzioni correlate all'istituto processuale, svolgere accertamenti di carattere esplorativo o tali da interferire su un procedimento in corso. Pertanto, nel proporre l'istanza, il soggetto che la formula quale occasione per l'operatività del rimedio di cui all'art. 363 c.p.c., dovrà riferire se il provvedimento giurisdizionale che affronta la questione "rilevante", ove impugnabile, sia divenuto già irrevocabile.

Ciò posto e venendo all'esame del caso concreto, la presente istanza appare inammissibile per carenza della necessaria condizione formale.

Il provvedimento che si assume illegittimo è, infatti, costituito da una ordinanza interinale sprovvista dei caratteri della decisorietà e definitività che potrà essere impugnata unitamente alla sentenza che definirà la controversia.

Alla luce di quanto precede, deve disporsi la trasmissione degli atti in archivio.

per il Procuratore generale

(Carmelo Sgroi, avv. gen.)

(Annamaria Soldi, sostituto procuratore generale)

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria

oggi, li 28 DIC 2021



L'Assistente Giudiziario
Vincenza Cico